

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1208 del 11/03/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MATTEOTTI, N.16. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2018-2509 DEL 22/05/2018 E SMI PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FITOSANITARI SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA TORRICELLI, N.2.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1244 del 11/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici MARZO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA MATTEOTTI, N.16. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE 2018-2509 DEL 22/05/2018 E SMI PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE FITOSANITARI SITO IN COMUNE DI COTIGNOLA, VIA TORRICELLI, N.2.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-2509 del 22/05/2020 e smi a favore della Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA per l'attività di produzione fitosanitari sita in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata a questo Servizio ARPAE SAC in data 24/02/2021 e acquisita con PG 2021/29425 – Pratica Sinadoc 6442/2021, dalla Ditta **S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA** (Codice Fiscale/P.IVA 00081430399), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Matteotti, n.16 e stabilimento in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/2509 e smi, a seguito della installazione di un ulteriore sistema di abbattimento per il contenimento delle emissioni potenzialmente odorogene, afferenti agli impianti Micro 2, WDG2 e WDG3 - Emissioni E1AC2, E2C3;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATI in particolare, gli art.272Bis – emissioni odorigene - e 273Bis – medi impianti di combustione – del DLgs n.152/2006 e smi;

VISTA la relazione presentata dalla Ditta in data 10/03/2021 (PG. 2021/38044) in merito alla valutazione di impatto odorigeno come richiesto da ARPAE SAC con nota PG 2020/14617 del 29/01/2021;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione presentata svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **6442/2021**, emerge che:

- La Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA, che svolge attività di produzione di fitosanitari nello stabilimento sito in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, ha presentato a questo Servizio in data 24/02/2021 apposita comunicazione di modifica non sostanziale dell’AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-2509 del 22/05/2020 e smi;
- La modifica non sostanziale richiesta prevede:
 - la installazione di un ulteriore sistema di abbattimento negli impianti Micro 2, WDG2 e WDG3 (emissioni E1AC2 e E2C3) finalizzato alla riduzione delle emissioni odorigene;

SENTITO in merito il Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota pg. Provincia n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque reflue, disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo.

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell’AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/2509 del 22/05/2018 e smi a favore della Ditta S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA, nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione fitosanitari, contenute nel presente provvedimento che sarà rilasciato da ARPAE SAC;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 7/2021, relativa al conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna fino al 30/06/2021, al Dott. Stefano Renato de Donato;
SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'AUA, adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/2509 del 22/05/2018 e smi, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta **S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA** (Codice Fiscale/P.IVA 00081430399), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Matteotti, n.16 e stabilimento di produzione fitosanitari in Comune di Cotignola, Via Torricelli, n.2, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE atto che con la presente AUA viene sostituito l'Allegato A) – emissioni in atmosfera, allegato alla precedente di cui alla Determina n.2018/2509 e smi sopra richiamata e viene confermato tutto quanto contenuto negli atti precedenti, non oggetto della presente modifica non sostanziale;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla medesima sottoscrizione;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ditta interessata e copia dello stesso viene altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'attività svolta dalla Ditta consiste nella formulazione e confezionamento di prodotti fitosanitari in polvere, granuli o liquidi;
- Le emissioni in atmosfera derivano dalle varie fasi di lavorazione: pesatura, micronizzazione, macinazione, miscelazione, granulazione;
- La modifica non sostanziale richiesta prevede la installazione di un ulteriore sistema di abbattimento negli impianti Micro 2, WDG2 e WDG3 finalizzato alla riduzione delle emissioni odorigene. Il sistema di abbattimento da installare è un sistema di abbattimento mediante adsorbimento con carboni attivi;
- Tutte le restanti emissioni dello stabilimento sono dotate di idonei sistemi di abbattimento e non subiscono modifiche.

Limiti**PUNTO DI EMISSIONE E1C1 - LAVORAZIONE ANTIPARASSITARI (F.T. + A.U.)**

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza	21	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5C1 - ASPIRAZIONE PESATURA ADDITIVI (F.T. + A.U.) -

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza	11	m
Durata	3	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1AC2 - MICRONIZZAZIONE (F.T. + A.U. + AD) - modifica –

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza	13	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E4C2 - MACINAZIONE ZOLFO E CONFEZIONAMENTO SOLIDI (F.T.) -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 - CALDAIA USO TECNOLOGICO

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12A - CALDAIA USO TECNOLOGICO E RISCALDAMENTO LOCALI

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Per le emissioni provenienti dalle caldaie (E12, E12A), i limiti di emissione dovranno essere adeguati secondo le tempistiche indicate all'art. 273-bis del Dlgs n.152/2006 e smi o a eventuali limiti più restrittivi derivanti da norme regionali.

PUNTO DI EMISSIONE E1C3 - ASPIRAZIONE, MISCELAZIONE, ESTRUSIONE, CONFEZIONAMENTO ED ESSICCAMENTO (F.T.+ A.U.)

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2C3 - ASPIRAZIONE MISCELAZIONE, ESTRUSIONE ED ESSICCAMENTO (F.T. + A.U. +AD) Modifica

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

Per l'abbattimento delle sostanze odorigene, la Ditta ha attualmente installato prima del camino e dopo lo scrubber, un biofiltro, costituito da una miscela di corteccia di pino con parti di legno, radici di legno e torba. Con la richiesta di modifica non sostanziale viene installato un ulteriore sistema di abbattimento mediante adsorbimento con carboni attivi.

Per il biofiltro devono essere garantite le misure dei parametri chimico - fisici indicativi del buon funzionamento del biofiltro (temperatura, umidità e pH).

PUNTO DI EMISSIONE E1C4 - CONFEZIONAMENTO SOLIDI, FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO LIQUIDI (F.T. + A.U.)

Portata massima	32000	Nmc/h
Altezza	10	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1C6 - IMPIANTO DI MISCELAZIONE (FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO) - F.T. + A.U. -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza	7	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E1C8 - IMPIANTO FORMULAZIONE E CONFEZIONAMENTO LIQUIDI E CAPPE LABORATORIO - F.T.+AU -

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza	6,5	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Principi attivi	≤0,7	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2C8 - CALDAIA USO TECNOLOGICO A METANO –

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	270	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il limite indicato per SOx si intende rispettato se il combustibile utilizzato è metano.

Prescrizioni

1. Per i punti di emissione indicati con E1AC2 e E2C3, devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi a partire dalla prima campagna di lavorazione con impiego di principi attivi ad impatto odorigene significativo, per la verifica dell'efficienza del nuovo sistema di abbattimento installato;
2. La Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di attivazione del nuovo sistema di abbattimento e di inizio delle procedure di autocontrollo analitico.
3. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico

	Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. **Si prende atto dell'attività di scarico e movimentazione dello zolfo in forma solida. A tale proposito, la Ditta è tenuta a mantenere costantemente pulita l'area in cui viene effettuata l'attività di scarico.**
6. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza semestrale per tutte le emissioni indicate, con la esclusione delle caldaie E12, E12A e E2C8, per le quali la Ditta può utilizzare una metodologia semplificata.** La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati (o allegati), su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **i dati di temperatura, umidità e pH per la verifica del buon funzionamento del biofiltro, con frequenza almeno mensile.**
 - **le manutenzioni da effettuare sulle caldaie con frequenza almeno annuale.**
7. **Rispetto alla sostituzione dei carboni attivi installati sulle emissioni E1AC2 e E2C3, la Ditta è tenuta ad effettuare un monitoraggio, durante la prima campagna in cui vengono utilizzati i principi attivi Folpet e Fosmet, al fine di verificare la durata dell'efficienza dei carboni attivi e individuare la periodicità di sostituzione degli stessi.**
- A tale proposito la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna, l'inizio delle campagne di lavorazione con i principi attivi sopra richiamati.**

Per l'annotazione dei dati di verifica del buon funzionamento del biofiltro e per le manutenzioni agli impianti termici, in alternativa al Registro degli autocontrolli di cui al punto 6) del presente provvedimento, la Ditta può annotare detti controlli e manutenzioni nei documenti di registrazione associati alle procedure che disciplinano le attività menzionate e che appartengono ai sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente dello stabilimento. Tali documenti devono comunque essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.